

STATUTO ORGANICO  
DEL CONSORZIO  
DEL  
FIUME OLONA

APPROVATO

nella Assemblea Generale tenutasi in Milano

il giorno 31 Agosto 1940 - XVIII

Modificato dall'Assemblea del 15 Giugno 1946

# Consorzio del Fiume Olona - Milano

---

STATUTO ORGANICO elaborato dalla Commissione per la riforma dello Statuto Consorziiale nominata dalla Assemblea dei Delegati 23 Febbraio 1940 e approvato con emendamenti dall'Assemblea dei Delegati 31 Agosto 1940 - XVIII.

## CAPO I.

### **Costituzione - Sede - Scopo e mezzi per raggiungerlo. Modo di provvedere alla gestione.**

#### ART. 1.

Il Consorzio del Fiume Olona è costituito da tutti gli Utenti di Olona, di Bevera e Canali derivati, le proprietà e i diritti dei quali sono iscritti al loro nome nel Catasto Consorziiale.

Pur non essendo compresi nel numero degli Utenti, coloro che usano delle acque del Fiume per concessione temporanea e con iscopo diverso da quello di irrigazione o di forza motrice, sono tuttavia, pel fatto stesso della concessione e per tutta la durata di essa, tenuti all'osservanza degli obblighi e doveri di cui al presente statuto e relativi regolamenti.

#### ART. 2.

La denominazione del Consorzio è quella di « CONSORZIO DEL FIUME OLONA ». La sua sede è in Milano, il suo domicilio e Foro Giudiziario nei rapporti di tutti gli interessati è esclusivamente quello di Milano.

#### ART. 3.

Scopo del Consorzio, costituito in organo di rappresentanza legale dei propri Utenti e Concessionari, è di provve-

dere alla conservazione, difesa e incremento del Fiume e delle sue ragioni, nonché di regolare l'uso e il godimento delle sue acque per irrigazione, per forza motrice o per altri usi, nell'ambito delle disposizioni di Legge per le Acque Pubbliche, ai sensi dell'atto di Transazione 28 Febbraio 1923 N. 12472 di Repert. nei rogiti del Cancelliere del Consorzio Dr. Tito Rosnati, Notaio in Milano.

ART. 4.

Per lo scopo di cui al precedente articolo, il Consorzio si prevale:

- a) dei frutti del suo patrimonio;
- b) dei contributi degli Utenti e dei corrispettivi delle diverse concessioni;
- c) delle ammende riscosse nei casi previsti dal Regolamento Generale dell'Utenza.

Sia nei rapporti dello scopo che dei mezzi, il Consorzio si intende costituito entro i limiti e i diritti che gli vengono riconosciuti dalla Legge, dal succitato atto di transazione e dal presente Statuto.

ART. 5.

Il Consorzio esplica la propria attività attraverso:

- a) L'Assemblea Generale degli Utenti;
- b) Il Consiglio di Amministrazione.

CAPO II.

**Divisione del Fiume in Riparti.**

**Rapporti reciproci fra l'Amministrazione e gli Utenti.**

ART. 6.

Il Fiume Olona si divide in tre Riparti, e cioè:

- 1° - Dalle origini del Fiume e della Bevera a Lonate Ceppino (prov. di Varese);

2° - Da Cairate (prov. di Varese) a S. Vittore Olona (prov. di Milano);

3° - Da Canegrate a Lampugnano (prov. di Milano).

ART. 7.

I rapporti di ogni singolo Utente con l'Amministrazione, nonché quelli dell'Amministrazione coi terzi, sono determinati dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

Le controversie fra gli Utenti e il Consorzio, in quanto non riguardano il mancato pagamento di canoni e tributi consorziali o le contravvenzioni al Regolamento Generale, saranno decise a mezzo del Collegio dei Proviviri.

ART. 8.

Il servizio di polizia idraulica lungo l'Olona è effettuato dallo Stato e, per esso, dagli Uffici del Genio Civile di Varese e di Milano, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.

La sorveglianza del Fiume e Canali derivati è però esercitata dal Consorzio, a mezzo del proprio Ufficio tecnico e dei Custodi, a sensi del presente Statuto e del Regolamento Generale.

CAPO III.

**Assemblea Generale.**

ART. 9.

L'Assemblea Generale è costituita dall'universalità degli Utenti.

Essa viene convocata ordinariamente una volta all'anno entro il mese di Dicembre e, in via straordinaria, in ogni tempo per iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su domanda scritta, firmata da almeno trecento Utenti, per indicate materie.

La località di convocazione dell'Assemblea è fissata volta per volta dal Consiglio di Amministrazione, salvo quanto disposto al successivo art. 15 per le nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ogni Utente ha nelle Assemblee un numero di voti proporzionato ai diritti di utenza iscritti al di lui nome nel Catasto Consorziiale e cioè:

a) un voto per ciascun rodigine di Mulino o Stabilimento, col massimo di voti cinque;

b) un voto a partire dal minimo 5 (cinque) fino a 10 (dieci) pertiche metriche di prati; due voti fino a 20 (venti); tre voti fino a 30 (trenta); quattro voti fino a 50 (cinquanta); cinque voti fino a 70 (settanta), e sei voti da oltre 70 (settanta) pertiche metriche di prati iscritti in Catasto di Olona, in avanti; con facoltà alle piccole utenze al di sotto di cinque pertiche metriche di raggrupparsi fino a raggiungere detto limite minimo di cinque pertiche metriche e di nominare un unico rappresentante all'Assemblea. Tale facoltà potrà esercitarsi dagli Utenti sino all'inizio della votazione. Le deleghe così raggruppate dovranno essere regolarmente firmate.

ART. 10.

L'Assemblea Generale ordinaria delibera:

a) sull'approvazione del Rapporto Morale dell'Amministrazione;

b) sul Bilancio Consuntivo dell'anno precedente, astenuti dal voto i Consiglieri di Amministrazione;

c) nomina i Revisori e i Proviviri scaduti di carica, di cui agli art. 22 e 28;

d) approva il Bilancio Preventivo per l'anno successivo.

Nelle Assemblee straordinarie si delibera:

a) sulle modifiche allo Statuto, al Regolamento Generale e alle Tariffe dei contributi Consorziiali;

b) intorno ad opere straordinarie che richiedano spese superiori alle previste;

c) intorno a tutte quelle materie che non sono in ispecie demandate al Consiglio di Amministrazione o che questo ritenesse di sottoporle;

d) intorno a tutte quelle materie che siano state proposte da almeno trecento Utenti per essere inserite all'ordine del giorno.

ART. 11.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione con avviso unico, da inviarsi a domicilio di ogni singolo Utente almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è necessaria la presenza di tanti Utenti che rappresentino almeno la metà di voti spettanti, come al precedente art. 9, alla totalità degli iscritti nel Catasto Consorziiale.

Trascorsa però un'ora da quella fissata per la convocazione, l'adunanza sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e dei diritti di voto ad essi spettanti.

ART. 12.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolative per tutti gli Utenti, anche se non intervenuti.

Ogni Utente può rappresentare, per delega in calce all'avviso di convocazione, non più di altri tre Utenti. Tale diritto non compete peraltro nelle adunanze di cui al successivo articolo 15, per le nomine dei Consiglieri di Amministrazione.

ART. 13.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in di lui assenza, dal Vice Presidente o da altro Utente all'uopo designato dall'Assemblea. Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Consorzio.

L'Assemblea nomina, occorrendo, due Scrutatori fra gli intervenuti.

ART. 14.

Ogni deliberazione, per essere valida, deve raccogliere la maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

CAPO IV.

**Del Consiglio di Amministrazione.**

ART. 15.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di nove Membri, tre per ciascun Riparto, eletti fra gli Utenti.

Nel mese di Ottobre di ogni anno saranno convocati in Assemblea elettiva gli Utenti di ogni singolo riparto, nelle rispettive sedi di Varese per il 1°, Legnano per il 2°, Parabago e Milano per il 3°, per la nomina, sostituzione o conferma dei rispettivi Amministratori uscenti di carica per anzianità o per altra causa.

Gli Amministratori durano in carica per un triennio e si rinnovano in ragione di uno ogni anno per ciascun riparto; la prima volta in seguito a sorteggio, e successivamente per anzianità. Essi sono sempre rieleggibili.

Gli Amministratori avranno diritto a una medaglia di presenza di L. 25 (Lire Venticinque) per ogni seduta alla quale avranno partecipato, a titolo di rimborso spese.

ART. 16.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente, che durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Nomina pure, per maggior comodità degli Utenti, un proprio Membro per ciascun dei tre Riparti, con l'incarico di rappresentare l'Amministrazione nel territorio del proprio rispettivo Riparto.

ART. 17.

Il Consiglio di Amministrazione, in concorso col Collegio dei Revisori, procede a surrogare gli Amministratori che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato dalla carica prima del termine e i nuovi eletti rimangono in carica fino alla prossima Assemblea. I surroganti verranno scelti nell'ambito dei rispettivi riparti, fra i candidati che, nelle votazioni di nomina dei sostituendi, abbiano riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.

ART. 18.

Non può far parte del Consiglio di Amministrazione l'Utente che abbia contestazioni in corso col Consorzio.

ART. 19.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna alla sede del Consorzio, giusta le norme del proprio regolamento interno.

ART. 20.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a due sedute consecutive, si riterrà dimissionario e sarà surrogato a termine dell'art. 17.

ART. 21.

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, è investito di ogni e più ampia facoltà per la gestione ordinaria del Consorzio e per la Amministrazione del Patrimonio consorziale.

Esso pertanto:

a) vigila all'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale e delibera sulle istanze per concessioni e licenze previste dal Regolamento stesso, fissandone i canoni e corrispettivi di cui all'apposita tariffa.

b) accerta le entrate consorziali e patrimoniali e provvede alla esecuzione delle spese nei limiti dei Bilanci di Previsione;

c) delibera su eventuali operazioni finanziarie e circa le occorrenti anticipazioni;

d) delibera e provvede circa l'impiego, investimento e custodia del patrimonio e degli avanzi di rendita, con facoltà di compiere operazioni sia mobiliari che immobiliari, con tutti i poteri inerenti ed occorrenti;

e) nomina, sospende e revoca tutti i funzionari ed impiegati, ne fissa gli organici e le retribuzioni, ne determina le funzioni, facoltà e poteri nei limiti delle proprie attribuzioni;

f) rappresenta il Consorzio avanti le Autorità ed Uffici Governativi, Provinciali e Comunali, avanti qualsiasi Amministrazione pubblica o privata e, a mezzo del proprio Presidente, rappresenta il Consorzio in giudizio, sia come attore che come convenuto, in qualsiasi grado di giurisdizione, con tutti i poteri del mandato alle liti e con facoltà di transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori;

g) compila i Bilanci Preventivi e Consuntivi e le proprie Relazioni su argomenti sottoposti alla decisione dell'Assemblea, proponendo gli schemi di deliberazione;

h) cura la conservazione e l'aggiornamento del Catasto Consorziale, ordinando quando occorrono le periodiche lustrazioni e provvedendo alle relative volture e rettifiche su richiesta degli interessati;

i) e, in genere, provvede e delibera su tutto quanto non sia espressamente riservato alla decisione dell'Assemblea.

Per l'attuazione delle proprie delibere il Consiglio è autorizzato a deferire in tutto o in parte i propri poteri al Presidente o ad uno o più dei propri Membri, nonchè, occorrendo, ai Funzionari del Consorzio od anche a terzi.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Esse vengono

raccolte nell'apposito libro dei Verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le eventuali copie od estratti saranno certificati conformi dal Segretario.

Nell'esercizio delle proprie funzioni i Membri del Consiglio di Amministrazione non contraggono responsabilità personali, salvo i casi di superamento del proprio mandato.

## CAPO V.

### Dei Revisori.

#### ART. 22.

L'Assemblea, come previsto dall'art. 10, procede alla nomina di tre Revisori dei Conti, scelti fra gli Utenti, per la sorveglianza delle operazioni consorziali e la revisione dei Bilanci Consuntivi.

I revisori durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. In caso di vacanza, la prima assemblea successiva procederà alla nomina del surrogante, che durerà in carica per il tempo che avrebbe dovuto restarvi il revisore sostituito.

## CAPO VI.

### Ufficio di Amministrazione.

#### ART. 23.

L'ufficio di Amministrazione del Consorzio è composto:

a) di un Ingegnere Capo, responsabile di tutto l'andamento tecnico del Consorzio;

b) di un Segretario Contabile, preposto all'andamento amministrativo e contabile;

c) di un Ingegnere Aiuto;

d) di un impiegato d'ordine;

e) di tre Custodi, che debbono essere Guardie Giurate.

L'Ingegnere Capo regge l'Ufficio Tecnico del Consorzio

e ha alle proprie dipendenze, per quanto concerne la parte esecutiva, l'Ingegnere aiuto e i tre Custodi.

Il Segretario Contabile, che è anche Segretario dell'Assemblea, cura la gestione Amministrativa e Contabile e redige gli schemi di Bilancio, sia preventivo che consuntivo.

Un regolamento interno disciplina il funzionamento dell'Ufficio, che è posto alla dipendenza del Consiglio di Amministrazione.

#### CAPO VII.

##### **Del Regolamento Generale dell'Utenza e del Regolamento interno.**

###### ART. 25.

Un Regolamento generale dell'Utenza, approvato dall'Assemblea, determina i diritti e doveri dei singoli Utenti e Concessionari nei rapporti del Consorzio, di conformità alle Leggi vigenti, all'atto di transazione 28 Febbraio 1923 suindicato, al presente Statuto e ai titoli costitutivi i diritti dei singoli utenti.

Detto Regolamento determina altresì:

- a) le ammende per le contravvenzioni;
- b) i modi di riscossione dei contributi ordinari e straordinari, delle tasse di licenza e delle ammende in conciliazione;
- c) le mansioni dell'ufficio tecnico e i casi nei quali le spese dipendenti dall'Ufficio stesso debbono essere a carico di uno o più Utenti e non del Consorzio.

Al Regolamento Generale è annesso una Tariffa dei contributi e delle licenze, di cui all'art. 10 parte II, lettera a) del presente Statuto.

###### ART. 26.

La riscossione dei contributi di cui all'art. precedente sarà effettuata nelle forme e coi privilegi fiscali.

###### ART. 27.

Un Regolamento interno determina:

- a) il funzionamento del Consiglio e dell'Ufficio di Amministrazione;
- b) i modi di procedere alla constatazione delle innovazioni fatte con l'approvazione del competente Ufficio del Genio Civile e dell'amministrazione del Consorzio, o introdotte per abuso.
- c) i modi di liquidazione delle ammende per contravvenzioni.

#### CAPO VIII.

##### **Dei Proviviri.**

###### ART. 28.

Il Collegio dei Proviviri, nominato a sensi dell'art. 10, parte I, lettera c), dura in carica un triennio e i suoi componenti sono rieleggibili.

#### CAPO IX.

##### **Disposizioni transitorie e generali.**

###### ART. 29.

Salvo quanto è espressamente determinato nel presente Statuto, il Consorzio del Fiume Olona si dichiara retto sotto il tenore delle disposizioni del succitato atto di Transazione 28 Febbraio 1923, del T. U. di Legge sulle Acque Pubbliche 11 Dicembre 1933 N. 1775, delle Leggi sui Consorzi per opere di bonifica e di irrigazione, e del Codice Civile.

Milano, li 31 Agosto 1940 - XVIII.